



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

ORDINANZA N° 46/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini,

CONSIDERATO che il giorno 08 luglio 2018 si svolgerà la tradizionale “**FESTA DEL MARE**” in onore di SAN FRANCESCO DA PAOLA, Patrono della Gente di Mare e compatrono della città di Rimini, mediante celebrazione liturgica nell’area portuale del Piazzale Boscovich di Rimini e successiva uscita in mare con la partecipazione della locale flottiglia di pescherecci e di motonavi trasporto passeggeri;

VISTA la necessità di disciplinare lo svolgimento della processione in parola, ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare nonché la viabilità in ambito portuale;

TENUTO CONTO che la manifestazione si svolgerà nelle acque di giurisdizione di questa Capitaneria di Porto;

VISTI l’articolo 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 6, 7, 157 e 159 del D.Lgs. 30.4.92, n. 285 (nuovo Codice della Strada);

VISTI gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento per l’Esecuzione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1995 n. 495;

VISTA la propria Ordinanza n° 05 del 10.02.2006, e successive integrazioni, disciplinante la viabilità nell’ambito portuale di Rimini;

VISTI gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

Che il giorno 08 luglio 2018, dalle ore 18.00 alle ore 20.30 circa, si svolgerà la tradizionale manifestazione denominata “**FESTA DEL MARE**” in onore di San Francesco da Paola con celebrazione liturgica nell’area portuale del Piazzale Boscovich di Rimini. Al termine della messa, il Simulacro del Santo verrà imbarcato sul motopesca denominato “**AQUILA MARINA**” RM 4493 per la processione in mare. L’unità in parola seguita dalla locale flottiglia di pescherecci con la partecipazione di motonavi trasporto passeggeri effettuerà un’uscita in mare con partenza dal porto canale di Rimini “Piazzale Boscovich” ed arrivo nello specchio acqueo antistante l’imboccatura del porto canale di Rimini (fino ad una distanza massima di 600 metri dalla costa).

E pertanto,

ORDINA

Articolo 1

Condotta delle unità in prossimità della zona della manifestazione

Dalle ore 18.30 alle ore 20.30 circa, e comunque sino alla conclusione della manifestazione, del giorno 08 luglio 2018, tutte le unità che dovessero venirsi a trovare in prossimità delle unità partecipanti alla manifestazione dovranno:

- procedere a velocità ridotta;
- mantenersi ad almeno 500 (cinquecento) mt. di distanza dalla stessa, evitando di intralciarne lo svolgimento;
- prestare particolare attenzione alla navigazione della stessa, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 2

aree portuali interessate dalla manifestazione

- All'interno della banchina portuale del Piazzale Boscovich compreso tra il "varco di accesso" sino in prossimità del monumento ai Caduti del Mare "Ancora", è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno 08 luglio 2018;
- Nella predetta area portuale, è altresì vietata la sosta negli stalli "gialli" di qualsiasi veicolo con rimozione coatta dalle ore 10.00 sino alle ore 21.00 del giorno di domenica 08 luglio 2018;
- nel predetto periodo di tempo, pertanto, i permessi annuali di accesso di veicoli rilasciati da questa Capitaneria di Porto ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n° 05/2006 sopraindicata, sono da considerarsi sospesi.
- in ogni caso, dovranno essere assicurate le condizioni permanenti di accesso e transito agli automezzi di questa Autorità marittima, delle forze di Polizia, dei mezzi di soccorso e di emergenza ed ai mezzi adibiti all'allestimento della manifestazione preventivamente autorizzati da questa Capitaneria di Porto.

Articolo 3

banchine e acque antistanti Manifestazione liturgica

Nel periodo compreso dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno 08 luglio 2018 e comunque sino alla conclusione della manifestazione, il tratto di banchina del Piazzale Boscovich, interessata dalla manifestazione di cui trattasi e negli specchi acquei adiacenti agli stessi è vietato:

- ormeggiare, ancorare e sostare con qualunque tipologia di unità non interessate alla manifestazione;
- svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare non espressamente autorizzata.

Tutte le unità navali in transito in prossimità degli specchi acquei in premessa citati, procedano alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo nautico, tale da non creare movimenti ondosi. Tali unità navali dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza dai mezzi navali coinvolti nella manifestazione sopraindicata ed effettuare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF/FM (156,8 MHz), prestando, altresì, massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dalle unità stesse o da quelle della Guardia Costiera e di Polizia, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento della manifestazione in argomento.

Articolo 4

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 3, lettera a):

- le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;
- le unità da pesca e da traffico partecipanti alla manifestazione.

Articolo 5

Responsabilità

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose, direttamente o indirettamente, a seguito della manifestazione religiosa sopraccitata.

Articolo 6

Sanzioni

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, si incorre nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171;
- b) negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, quanto previsto dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione;
- c) a mente dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, per le violazioni commesse nelle aree portuali comprese tra il ciglio banchina e la linea bianca continua, ovvero delle norme sulla circolazione stradale (Codice della Strada).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini.

RIMINI, 05.07.2018

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm.ii.